

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4363

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, DAL CANTON MARIA PIA, ISGRÒ, ROMANATO, CAIAZZA, ANZILOTTI, GUERRIERI EMANUELE, BARBERI SALVATORE, CIBOTTO, TANTALO, DE MARZI FERNANDO, SAVIO EMANUELA, COLLESELLI, FRANZO, CASTELLUCCI, BERTÈ, SORGI, GIGLIA, DI LEO, LIMONI, MISASI, DI GIANNANTONIO, SCALFARO, CASSIANI, BISANTIS, SCIOLIS**

*Presentata il 13 dicembre 1962*

**Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308,  
recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 308, votata al termine della precedente legislatura, raccoglieva le istanze della categoria dei sordomuti italiani, rappresentata dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, instaurando l'obbligo di assunzione al lavoro dei sordomuti, che come è noto, se opportunamente rieducati culturalmente e professionalmente, raggiungono nella attività produttiva risultati analoghi ed a volte superiori a quelli dei normali lavoratori.

La legge sopra citata, nel mentre si è mostrata adeguata a risolvere il problema della occupazione dei sordomuti presso le Amministrazioni dello Stato, ha evidenziato gravi carenze nel settore privato, soprattutto per la mancanza di una sanzione penale a carico degli inadempienti. Inoltre il limite di 300 dipendenti, previsto per l'applicabilità della legge n. 308, ha reso inefficace la medesima nell'Italia centrale e meridionale, dove rarissime sono le industrie private e le Amministrazioni pubbliche locali con più di 300 dipendenti. Ciò ha reso veramente drammatica la situazione dei lavoratori sordomuti meridionali che si sono visti costretti

od a rimanere disoccupati o ad emigrare in massa nelle città del triangolo industriale, con conseguenze facilmente intuibili.

Con la presente proposta di legge si intende, da una parte ovviare a tali gravi inconvenienti, dall'altra differenziare la terminologia ed i trattamenti riservati alle Amministrazioni statali ed agli Enti pubblici parastatali, da quelli riservati agli Enti locali ed alle Aziende private.

Il provveditorato inoltre, richiamando fra l'altro vari articoli della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, « recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili », tende ad uniformare le norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti a quelle sancite a favore dei mutilati ed invalidi civili. Infatti se è giusta l'impossibilità che posti riservati a mutilati ed invalidi civili vengano ricoperti da sordomuti, già aventi diritto ad apposita percentuale di assunzioni privilegiate, è altresì, per evidenti ragioni, altrettanto valido il principio che sancisca l'estensione degli altri benefici, delle procedure, delle vigilanze, previsti nelle norme concernenti i mutilati e gli invalidi civili, anche ai sordomuti.

\* \* \*

*Art. 1.* — Restando immutata la percentuale di assunzioni a carico delle Amministrazioni statali, viene ad essa uniformata quella a carico delle Aziende di Stato e degli Enti pubblici, per i quali era prevista l'assunzione di personale sordomuto nella carriera ausiliaria nella misura dell'1 per cento, calcolato su tutto il personale dipendente e non solo sull'organico del personale ausiliario.

*Art. 2.* — Prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Infatti il disposto dell'articolo 2 di quest'ultima legge viene modificato ed assorbito nell'articolo 2 della presente proposta di legge, mentre il disposto dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 308, viene modificato ed assorbito nel disposto dell'articolo 3 della presente proposta.

*Art. 3.* — Stabilisce il nuovo limite pregiudiziale per l'entrata in vigore della legge presso Aziende private ed Enti locali; raggiunge i seguenti scopi:

a) l'applicabilità della legge anche presso aziende medie e quindi anche in zone meridionali del territorio nazionale;

b) l'applicazione della legge alle medie aziende, suddividendo il carico fra un maggior numero di obbligati, consente una diminuzione notevole del carico di assunzioni gravanti su ogni singola azienda si scende dal 3 per cento al solo 1 per cento);

c) la copertura dei posti riservati ai sordomuti indifferentemente come operai od impiegati. I sordomuti con qualifiche utili per un impiego superiore a quello di operaio o salariato potranno usufruire di una assunzione privilegiata adeguata al loro titolo di studio, senza necessità, come per il passato, di vedersi costretti a occupare un posto di ausiliario od operaio.

*Art. 4.* — Eleva il limite massimo di età per l'assunzione, in analogia a quanto disposto per i mutilati ed invalidi civili.

*Art. 5.* — Sana la lacuna contenuta nella legge 13 marzo 1958, n. 308, stabilendo una sanzione nei confronti di coloro che non osservino il combinato disposto della medesima e della presente proposta di legge.

*Art. 6.* — Prevede l'impugnativa degli atti amministrativi di assunzione contrari al combinato disposto della legge 13 marzo 1958, n. 308, e della presente proposta di legge.

*Art. 7.* — Completa la proposta di legge facendo richiamo a disposizioni già contenute nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante «provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili».

La disposizione uniforma i trattamenti e le procedure per quanto riguarda:

la denuncia obbligatoria del personale in forza e degli invalidi occupati (articolo 8) e relative sanzioni in caso di inadempienza (articolo 9);

la procedura per l'applicazione della penale relativa (articolo 10);

l'invio degli elenchi e dei prospetti da parte delle pubbliche amministrazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i dati e le notizie relative ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio ed ai mutilati ed invalidi civili (articolo 12);

la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro (articolo 13);

l'unificazione in un unico prospetto da parte del Ministero sopra citato dei dati e delle notizie forniti ad esso da parte dei datori di lavoro, per le varie categorie di mutilati ed invalidi ed assimilati (articolo 14).

\* \* \*

La proposta di legge nella sua breve articolazione non fa che perfezionare un diritto già riconosciuto alla categoria dei sordomuti, portandolo al livello del diritto al lavoro recentemente sancito a favore di tutti gli invalidi civili. Nulla di nuovo dunque, solamente una opera di umana giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le Aziende di Stato e gli Enti pubblici sono obbligati ad assumere, senza concorso, sordomuti:

a) nella carriera del personale ausiliario, fino a copertura dell'1 per cento dei posti in organico;

b) nella pianta organica del personale salariato, fino a copertura del 3 per cento dei posti ».

### ART. 2.

Gli articoli 2, 3 e 5 della legge 13 marzo 1958 n. 308, sono abrogati.

### ART. 3.

Gli Enti locali, le aziende municipalizzate e le aziende private che abbiano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti, sono obbligati ad assumere sordomuti come impiegati od operai nella proporzione dell'1 per cento del personale occupato.

### ART. 4.

Per i sordomuti che debbono essere assunti ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge i limiti di età per l'assunzione sono protratti fino al compimento del 55° anno.

### ART. 5.

I privati datori di lavoro che non provvedono ad assumere sordomuti direttamente o mediante richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi della presente legge e della legge 13 marzo 1958, n. 308, sono puniti con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato ai sordomuti e non ricoperto.

### ART. 6.

I provvedimenti di assunzione effettuati da pubbliche Amministrazioni che non hanno provveduto alla copertura dei posti riservati

ai sordomuti dalla legge 13 marzo 1958, n. 308, e dalla presente legge possono essere impugnati per l'annullamento, tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, sia su istanza dei singoli sordomuti iscritti come disoccupati presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

ART. 7.

Per quanto non contemplato nella presente legge e nella legge 13 marzo 1958, n. 308, si applicano le norme contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, intendendosi sostituito a tal fine, il termine « mutilati ed invalidi civili » con quello di « sordomuti ».